

	NORME VIGENTI	Descrizione sintetica	NORME DI PRINCIPIO L.130/2001, IN ATTESA di atti conseguenti	Descrizione sintetica
1) Norme sulla localizzazione dei crematori, di tutela degli aspetti ambientali, di prescrizione su ciò che deve essere previsto.	Art. 343/1 TU Leggi Sanitarie, come modificato da art 6/2 L. 130/2001	Crematorio nel cimitero		
	Art. 78 DPR 285/90	Competenza CC, vigilanza sindaco		
	Art. 6/1 L. 130/2001	Piani regionali di coordinamento		
			Art. 8 L.130/2001	Con apposito decreto delegato verranno definite Norme tecniche per la realizzazione dei crematori concernenti limiti di emissione in atmosfera, impianti ed ambienti tecnologici, materiali per costruzione delle bare per la cremazione.
			Art. 3/1i) L.130/2001	Necessita sala del commiato attigua al crematorio
2) Norme concernenti la forma di gestione dei crematori	Art. 113 D.Lgsvo 267/2000			
	Art. 6/2 L. 130/2001	La gestione spetta ai comuni		
	Art. 80/1 DPR 285/90	Personale autorizzato dal comune		
3) Norme per poter accedere alla cremazione di un cadavere, di resti mortali, di ossa	Art. 79/1 e 2 DPR 285/90	a seguito volontà de cuius, in assenza del familiare più vicino, con autorizzazione del comune	Art. 3/1a) L.130/2001	L'autorizzazione la dà l'ufficiale di stato civile. Permane lo stesso di criterio di accesso, ma si semplifica in casi di molti familiari concorrenti nella decisione: maggioranza e non tutti.
	Art. 79/3 DPR 285/90	Ruolo delle associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri soci	Art. 3/1b) L.130/2001	Permane e si rafforza col chiarimento che occorre dare comunque seguito al volere del de cuius, anche se contrario a quello dei familiari.
	Art. 79/4 e 5 DPR 285/90	Garanzie sulla esclusione del sospetto di morte dovuta a reato	Art. 3/1h) L.130/2001	Si rafforza con l'obbligo da parte del medico necroscopo di raccogliere campioni di liquidi biologici.L'ASL custodisce per almeno 10 anni tali reperti, catalogati, per successive indagini. Nei fatti è la creazione di una banca del DNA per ogni individuo (nella visione più restrittiva per i soli cremandi, in quella più estensiva per tutti i morti).

	<i>NORME VIGENTI</i>	<i>Descrizione sintetica</i>	<i>NORME DI PRINCIPIO L.130/2001, IN ATTESA di atti conseguenti</i>	<i>Descrizione sintetica</i>
4) Norme sulla localizzazione delle ceneri	Art. 343/2 TU Leggi Sanitarie	Le urne devono essere conservate: nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati con destinazione stabile e garantiti da ogni profanazione		
	Art. 80 DPR 285/90	Nel cimitero deve essere presente un edificio per accogliere le urne cinerarie. Nel cimitero deve esserci il cinerario comune	Art. 3/1e) L.130/2001	Consente oltre la conservazione in cimitero, tramite tumulazione e interrimento, la conservazione delle urne affidate ai familiari.
	Art. 1 L. 130/2001	La dispersione delle ceneri non può che essere fatta su espressa volontà del de cuius, anche se in cinerario comune	Art. 3/1a) L.130/2001	La dispersione può essere fatta dentro i cimiteri, anche fuori dal cinerario comune, ma solo per espressa volontà del de cuius.
	Art. 4 L. 130/2001	I cimiteri di urne possono essere a meno di 200 m. dai centri abitati		
			Art. 3/1c) L.130/2001	Si aggiunge la possibilità di dispersione delle ceneri in natura (terra, acqua, aria), nei modi e luoghi autorizzati dall'Ufficiale di stato civile, secondo il volere del de cuius. E' vietato nella dispersione delle cenerei farle in luogo abitato. Occorre il consenso dei proprietari se in aree private, ma non può essere oggetto di lucro.
			Art. 3/1d) L.130/2001	La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare più prossimo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta avente lo scopo di cremare i propri associati, limitatamente ai soci che lo abbiano espressamente incaricato. In mancanza da personale comunale
			Art. 3/1d) L.130/2001	Si aggiunge la possibilità di affidamento dell'urna cineraria, sigillata, al familiare più prossimo. Il familiare ha la facoltà di conservarla o seppellirla in una propria proprietà, di ritornare l'urna ad un cimitero.
5) Norme di regolazione del sistema tariffario per la cremazione	Art. 12/ L. 440/87	Gratuità per tutti. Ora limitata		
	Art. 1 comma 7-bis L.26/2001	Gratuità solo per indigenti e disinteresse familiari		
	Art. 5 L. 130/2001	Gratuità solo per indigenti e disinteresse familiari		
	DM interno 8.2.1988	Tariffa massima provvisoria		
	DM interno 30.3.1998	Tariffa massima definitiva	Art. 5/2 L.130/2001	Con decreto delegato si stabilisce la tariffa per la cremazione. Viene inoltre previsto che sia stabilita la tariffa per la conservazione e per la dispersione delle ceneri.

	<i>NORME VIGENTI</i>	<i>Descrizione sintetica</i>	<i>NORME DI PRINCIPIO L. 130/2001, IN ATTESA di atti conseguenti</i>	<i>Descrizione sintetica</i>
6) Norme sul trasporto delle ceneri	Art. 80/5 DPR 285/90	Assenza di pericolo per la salute per il trasporto di urne cinerarie.	Art. 3/1f) L.130/2001	E' confermata la non pericolosità
	Art. 81 DPR 285/90	verbale di consegna dell'urna cineraria		
7) Norme penali a tutela delle ceneri e della loro conservazione	Art. 411 CP	Costituisce reato la dispersione delle ceneri	Art. 411 CP come modificato dall'Art. 2 della L. 130/2001	E' reato la dispersione delle ceneri quando non è effettuata nei modi consentiti od autorizzati
8) Norme per informare i cittadini	Art. 7/1 L. 130/2001	I comuni provvedono a fornire ai cittadini informazioni, anche con riguardo agli aspetti economici, delle diverse pratiche funerarie (cremazione, inumazione, tumulazione)		
	Art. 7/2 L. 130/2001	Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte informa i familiari sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere (cremazione, inumazione, tumulazione)		